

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

2 settembre 2011 – 2 novembre 2011.

Bellinzona, 22 agosto 2011

Cancelleria dello Stato

Domanda di iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 22 agosto 2011 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata:

«Per un settore universitario ancorato al territorio e con condizioni di lavoro adeguate»

Testo dell'iniziativa popolare elaborata per la modificata della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

Art. 1 Natura e scopo (nuovo cpv. 7)

Cpv. 7 Nell'adempimento del loro mandato, USI, SUPSI e istituti affiliati operano con forte attenzione al territorio. A tale scopo il Consiglio di Stato istituisce delle commissioni consultive, in cui sono rappresentate le principali realtà culturali e socioeconomiche; in esse sono presenti senza diritto di voto i responsabili del settore universitario. Le commissioni si esprimono sul funzionamento e sullo sviluppo delle rispettive strutture universitarie rispetto al territorio e trasmettono un rapporto annuale agli organi universitari e al Gran Consiglio.

Art. 4a Diritti di partecipazione (nuovo articolo)

Cpv. 1 Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione di USI e SUPSI, conformemente alla raccomandazione dell'UNESCO del 11 novembre 1997 concernente il personale insegnante dell'insegnamento superiore.

Cpv. 2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartiene al corpo accademico e degli studenti. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri nelle strutture partecipative.

Art. 7 Commissione indipendente di ricorso (modifica cpv. 5)

Cpv. 5 Abrogato

Art. 8 Consiglio dell'Università (modifica cpv. 2 e 3)

Cpv. 2 Il Consiglio dell'USI si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri del Consiglio dell'USI.

Cpv. 3 Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI e ha mansioni analoghe al Consiglio dell'USI. Il Consiglio della SUPSI si compone dei rappresentanti dei dipartimenti e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri del Consiglio della SUPSI.

Art. 9 Consigli di facoltà o dipartimento (modifica cpv. 1 e nuovo cpv. 2)

Cpv. 1 I Consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento.

Cpv. 2 I Consigli di facoltà o dipartimento sono composti da rappresentanti del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale, nonché degli studenti, che vengono eletti dai rispettivi corpi. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri di tali organi.

Art. 10 Rapporti di lavoro (modifica articolo)

Cpv. 1 I rapporti di lavoro del corpo accademico, del corpo intermedio e del personale di USI, SUPSI e degli istituti affiliati sono di diritto privato.

Cpv. 2 Le condizioni di lavoro sono regolate in contratti collettivi di lavoro.

Cpv. 3 I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:
a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro
b) i diritti e i doveri delle parti
c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell'evoluzione dei salari e delle carriere, in modo da assicurare un'adeguata parità di trattamento tra le categorie professionali e i generi.

Cpv. 4 Per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono istituite:
a) una Commissione paritetica
b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e seguenti del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano le procedure.

Cpv. 5 La Commissione paritetica è composta da tre membri rappresentanti il datore di lavoro e da tre membri rappresentanti i sindacati firmatari del contratto collettivo di lavoro.

Cpv. 6 La Commissione speciale di ricorso è composta da tre membri: due rappresentanti designati dalle parti sociali e un membro neutro, scelto fra i magistrati o ex magistrati giudiziari ticinesi e designato di comune accordo dalle parti sociali.

Art. 10a Assunzioni (nuovo articolo)

- Cpv. 1 Le assunzioni da parte di USI, SUPSI e istituti affiliati avvengono per concorso aperto al pubblico, secondo il regolamento elaborato dagli enti universitari e approvato dal Consiglio di Stato. Il regolamento stabilisce i casi nei quali è possibile rinunciare al concorso, in via eccezionale, in presenza di oggettivi e giustificati motivi.
- Cpv. 2 In presenza di candidati con requisiti d'idoneità equivalenti, la conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue istituzioni pubbliche e private cantonali e federali, nonché la conoscenza delle lingue nazionali e dell'inglese, è valutata quale titolo preferenziale per l'assunzione, qualora tale conoscenza sia un vantaggio per svolgere l'attività richiesta.
- Cpv. 3 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte di USI, SUPSI ed enti affiliati, e ne rende conto annualmente al Gran Consiglio.

Art. 14a Proprietà intellettuale (nuovo cpv. 5)

- Cpv. 5 Le parti sociali elaborano un regolamento di applicazione.

Proponenti dell'iniziativa:

Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Alejandro Arigoni, Massagno; Renata Barella, Breggia; Rezia Boggia, Arbedo; Cleto Canonica, Moleno; Aurelio Crivelli, Bellinzona; Françoise Gehring, Mendrisio; Benedino Gemelli, Giubiasco; Carlo Lepori, Capriasca; Roberto Martinotti, Carona; Francesco Marvin, Vercallo; Adriano Merlini, Porza; Valentina Poretti, Novazzano; Alessandro Robertini, Sementina; Mara Rossi, Massagno; Loredana Schlegel, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

2 settembre 2011 – 2 novembre 2011.

Bellinzona, 22 agosto 2011

Cancelleria dello Stato

Revoca del decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Sessa per l'elezione del Giudice di pace**La Divisione della giustizia**

richiamato il decreto 31 maggio 2011 di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Sessa per l'elezione del Giudice di pace;

preso atto che nel termine fissato è stata deposta una sola candidatura;

richiamati gli applicabili disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998;

richiamato il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

decreta:

Art. 1 Il decreto 31 maggio 2011 di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Sessa per l'elezione del Giudice di pace è revocato.

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale.

Bellinzona, 2 settembre 2011

Revoca del decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Mendrisio per l'elezione del Giudice di pace supplente

La Divisione della giustizia

richiamato il decreto 31 maggio 2011 di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Mendrisio per l'elezione del Giudice di pace supplente;

preso atto che nel termine fissato è stata deposta una sola candidatura;

richiamati gli applicabili disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998;

richiamato il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

decreta:

Art. 1 Il decreto 31 maggio 2011 di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Mendrisio per l'elezione del Giudice di pace supplente è revocato.

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale.

Bellinzona, 2 settembre 2011

Pubblicazione del progetto stradale e relativo piano espropriativo per il prolungo del marciapiede e messa in sicurezza su via Tinelle nel Comune di Chiasso-sezione Pedrinате

Il Dipartimento del Territorio, Sezione amministrativa immobiliare;

richiamati:

- l'art. 18 e ss. della Legge sulle strade del 20 marzo 1983, nonché il Regolamento sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti (RsDT);
- la L.Espr. dell'8 marzo 1971;